

REGOLAMENTO (CE) N. 967/2006 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 2006

recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio riguardo la produzione fuori quota nel settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, l'articolo 15, paragrafo 2, e l'articolo 40, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 2, lettera d),

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 318/2006, la produzione in eccesso rispetto alla quota può essere utilizzata per la trasformazione di alcuni prodotti, riportata alla campagna di commercializzazione successiva, utilizzata ai fini del regime speciale di approvvigionamento delle regioni ultraperiferiche in conformità del regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio, del 30 gennaio 2006, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione ⁽²⁾, o esportata entro certi limiti.
- (2) L'articolo 15 del regolamento (CE) n. 318/2006 prevede che siano soggetti a un prelievo i quantitativi eccedenti di zucchero, di isoglucosio e di sciroppo di inulina non riportati né esportati o utilizzati ai fini del regime speciale di approvvigionamento delle regioni ultraperiferiche, nonché lo zucchero, l'isoglucosio e lo sciroppo di inulina industriali di cui non sia stata comprovata, entro una data da stabilirsi, la trasformazione in uno dei prodotti di cui all'articolo 13, paragrafo 2, dello stesso regolamento e i quantitativi ritirati a norma dell'articolo 19 del regolamento citato per i quali non siano adempiuti gli obblighi previsti al paragrafo 3 dello stesso articolo.
- (3) È opportuno fissare l'importo di detto prelievo a un livello elevato, onde evitare l'accumulo dei quantitativi eccedenti la quota e che rischiano di perturbare il mercato. Sembra a tal fine appropriato un importo fisso di livello pari ai dazi pieni all'importazione dello zucchero bianco.
- (4) È necessario prevedere alcune disposizioni per i casi in cui lo zucchero, l'isoglucosio o lo sciroppo di inulina fuori quota siano distrutti e/o divenuti irrecuperabili non-

ché per i casi di forza maggiore che rendano impossibile l'utilizzazione dei prodotti secondo quanto previsto all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 318/2006.

- (5) L'articolo 17 del regolamento (CE) n. 318/2006 prevede il riconoscimento delle imprese che trasformano lo zucchero, l'isoglucosio o lo sciroppo di inulina in uno dei prodotti industriali elencati all'articolo 13, paragrafo 2, dello stesso regolamento. Occorre precisare il contenuto della richiesta di riconoscimento che i trasformatori devono presentare alle autorità competenti degli Stati membri. È altresì necessario definire gli impegni che le imprese devono assumere come contropartita del riconoscimento, segnatamente l'obbligo di tenere un registro aggiornato dei quantitativi di materie prime entrati, trasformati e usciti sotto forma di prodotti trasformati. Al fine di garantire un buon funzionamento del regime dello zucchero, dell'isoglucosio e dello sciroppo di inulina industriali è opportuno prevedere sanzioni nei confronti dei trasformatori che non rispettano gli obblighi o gli impegni assunti.
- (6) Occorre definire le condizioni di utilizzazione dello zucchero, dell'isoglucosio o dello sciroppo di inulina industriali di cui all'articolo 12, lettera a), del regolamento (CE) n. 318/2006 per quanto riguarda segnatamente i contratti di fornitura di materie prime fra i fabbricanti e i trasformatori e redigere l'elenco dei prodotti di cui alla suddetta lettera, a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, dello stesso regolamento, tenendo conto dell'esperienza acquisita in materia di approvvigionamento di zucchero delle industrie chimiche e farmaceutiche.
- (7) Al fine di rendere più efficace il sistema di controllo è opportuno limitare l'utilizzazione dello zucchero, dell'isoglucosio o dello sciroppo di inulina industriali a una vendita diretta fra un fabbricante e un trasformatore riconosciuti.
- (8) Per facilitare l'utilizzazione dello zucchero industriale e l'accesso a questa materia prima da parte degli utilizzatori potenziali è necessario che il fabbricante possa sostituire una certa quantità del proprio zucchero industriale con uno zucchero prodotto da un altro fabbricante, eventualmente stabilito in un altro Stato membro. Questa possibilità deve tuttavia essere concessa soltanto a condizione che i controlli supplementari dei quantitativi consegnati ed effettivamente utilizzati dall'industria siano correttamente eseguiti. La decisione di accordare tale possibilità deve essere lasciata a discrezione delle autorità competenti degli Stati membri interessati.

⁽¹⁾ GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 42 del 14.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 318/2006.